



TORINO 23 NOVEMBRE 2018

**DATI: UN TESORO DA
TUTELARE EFFICACEMENTE
IN AZIENDA**

*Videosorveglianza e controlli
a distanza*

Dott.ssa Katia Provenzano

funzionario ispettore del lavoro - Ispettorato del Lavoro di Torino

Art. 4 comma 1 Statuto dei lavoratori

«Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi».**

Preminenza degli accordi sindacali
MLPS , 5 DICEMBRE 2005 N. 2975

L'accordo con le rappresentanze aziendali costituisce **il percorso preferenziale** previsto dal Legislatore per legittimare le installazioni.

L'accordo non deve prevedere necessariamente il consenso unanime di tutte le componenti la RSA essendo sufficiente che l'accordo sindacale sia siglato dalla sola quota parte di RSA che rappresenti la maggioranza del personale.

Non può invece , in ragione della tassatività dei soggetti di cui al co. 1, legittimare l'installazione una intesa raggiunta dal datore di lavoro con gli organi coordinatori della RSA delle varie unità produttive

Soggetti ai quali è devoluta la possibilità di sottoscrivere accordi (INL , 24 MAGGIO 2017 N. 4619)

RSA

RSU

Associazioni sindacali
comparativamente più rapp.ve
sul piano nazionale.

Soggetti coinvolti nella
contrattazione c.d. di prossimità
(art. 8, D.L. n. 138/2011 conv. L.
148/2011)

Procedura autorizzatoria pubblica: Ispettorato Territoriale o Nazionale

La procedura autorizzatoria pubblica è
eventuale e successiva

al mancato accordo con i sindacati :

«In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti (...) possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro» (art. 4 St.lav.).

Precisazioni

(RISPOSTA A NOTA – MLPS DEL 1.01.2016 N. 11241)

1. Il provvedimento autorizzatorio rilasciato in seguito a mancato accordo sindacale potrà essere sempre sostituito da un successivo accordo sindacale.
 2. L'accordo o la procedura *pubblica non potrà essere sostituita né dal consenso unanime dei prestatori di lavoro, né dalla conoscenza dei lavoratori dell'esistenza dell'impianto* né dall'uso pacifico e non contestato dell'impianto stesso (Cass. Civ. 24 agosto 2018 n. 38882 *contra* Cass. Pen. Sez. III, 11 giugno 2012 n. 22611).
 3. L'installazione di un impianti di sorveglianza non può avvenire prima (e quindi in assenza) di uno specifico accordo sindacale o in mancanza di esso, alla intervenuta autorizzazione rilasciata dall'ITL.
 4. Il divieto di cui al punto 3) opera anche qualora le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti o addirittura siano «finte».
- Irrilevante è la circostanza che i lavoratori siano stati preavvisati o che si tratti di locali presso i quali l'attività lavorativa sia svolta saltuariamente.

La procedura autorizzatoria pubblica: l'istanza

Le istanze per l'autorizzazione (di competenza della sede territoriale di Torino) devono essere presentate usando la modulistica presente sul sito dell'Ispettorato Nazionale

- <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Pagine/Home-Modulistica.aspx>

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sull'istanza e sul provvedimento di autorizzazione è dovuta l'imposta di bollo (Interpello 11 febbraio 2011)

I modelli di autorizzazione

- I) autorizzazione alla installazione di impianti audiovisivi;
- II) autorizzazione alla installazione e utilizzo di impianti e apparecchiature di localizzazione satellitare;
- III) autorizzazione alla installazione di altri strumenti di controllo.

Il legale rapp.te dovrà autocertificare per gli impianti audiovisivi

- che le apparecchiature riprenderanno i luoghi di lavoro connessi alle esigenze per le quali è richiesta l'autorizzazione;
- che le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori (spogliatoi o servizi) e ove possibile le telecamere non riprenderanno postazioni di lavoro in maniera continuativa;
- che le immagini non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa;

Il legale rapp.te dovrà autocertificare per gli altri strumenti di controllo

- che il sistema consente anche di esercitare un controllo a distanza dei lavoratori (in quanto trattasi ad es. di un controllo telefonico oppure di un controllo del posizionamento del lavoratore o ancora di un *software* di controllo attività lavoratore);
- il tempo di conservazione dei dati (determinato in base ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza), salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
- che le informazioni raccolte non saranno in alcun modo diffuse all'esterno, tranne che per la necessità di tempestiva consegna all'Autorità giudiziaria competente qualora si verifichi una fattispecie delittuosa.

Il legale rapp.te deve sottoscrivere in ognuna delle diverse fattispecie una relazione dalla quale emergano



a) ragioni di carattere organizzativo produttivo, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale poste a fondamento dell'istanza.

b) modalità di funzionamento, di conservazione, di gestione oltre che una serie di caratteristiche tecniche specifiche della tipologia del controllo:



le caratteristiche tecniche delle apparecchiature installate (i. audiovisivi e i. localizzazione satellitare);

le modalità di funzionamento del dispositivo di registrazione e se l'impianto da installare sarà a circuito chiuso collegato alla rete intranet aziendale o collegato tramite internet a postazione remota (i. audiovisivi);

la fascia oraria di attivazione dell'impianto (i. audiovisivi); eventuale possibilità per il lavoratore di disattivare l'impianto (i. localizzazione sat.)

i tempi di conservazione delle immagini ed eventuali motivazioni del prolungamento dei tempi oltre le 24/48 ore (i. audiovisivi);

casi di visualizzazione in tempo reale e sistema di registrazione degli accessi (i. localizzazione satellitare)

... per tutte le istanze

- In tutte le istanze si dichiara che si provvederà ad informare, prima della messa in funzione dei sistemi, tutti i lavoratori nelle forme previste dall'art.4, co.3, della L. n.300/1970 e che sarà rispettata la disciplina dettata dal Regolamento Ue 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali

Termini e autorizzazione al trattamento

Ai sensi del D.P.C.M. 22 dicembre 2010 n. 175, il termine di conclusione del procedimento amministrativo, attivato con l'istanza, è previsto in 60 giorni.

Il procedimento si conclude con atto di diniego o di autorizzazione; in quest'ultimo caso il Capo dell'Ispettorato Territoriale emette un provvedimento con cui dà atto che ricorrono le esigenze e i presupposti (liceità, necessità, proporzionalità) di cui all'art. 4.

Indicazioni operative sul rilascio della autorizzazione amministrativa: circolare INL n. 5 del 19.02.2018

- L'oggetto dell'attività valutativa si concentra sulla effettiva sussistenza delle **ragioni legittimanti** l'adozione del provvedimento:
 - **le ragioni organizzative e produttive**
 - **le ragioni di sicurezza sul lavoro**
 - **le ragioni di tutela del patrimonio aziendale.**

L'interesse dichiarato, non può essere modificato nel corso del tempo nemmeno laddove vengano invocate le altre ragioni legittimanti il controllo stesso ma non dichiarate nell'istanza di autorizzazione.

Esigenze organizzative e produttive

- Impiego di macchinari e impianti che necessitano di continuo monitoraggio.
- Controllo video della qualità di prodotto/processo.
- Impianti che richiedono frequenti interventi di manutenzione urgente.

Esigenze di sicurezza del lavoro INL lettera circolare 18.06.2018

Nel corso dell'istruttoria devono essere evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica alla base della installazione di impianti e indicate nel DVR.

Ad esempio:

- Necessità di garantire rapido intervento delle squadre di soccorso in caso di infortunio.
- Svolgimenti di attività particolarmente pericolose o impiego di materiali nocivi.
- Lavoratori che operano in luoghi isolati.

Tutela del patrimonio aziendale

Elemento di novità introdotto dalla più recente normativa e in precedenza considerato come unico criterio legittimante delle visite personali di controllo di cui all'art. 6 dello Statuto dei Lavoratori.

Tale presupposto necessita però di una attenta valutazione in quanto l'ampiezza della nozione rischia di non trovare una adeguata delimitazione e, conseguentemente, non fungere da «idoneo filtro» alla ammissibilità delle richieste di autorizzazione.

Tutela del patrimonio aziendale

- Intromissioni o furti denunciati.
- Presenza di componenti o beni immateriali di elevato valore intrinseco (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, ecc.).
- Presenza di aree aziendali destinate esclusivamente a soggetti qualificati.

Il «controllo» da postazione remota

L'accesso da postazione remota alle immagini “in tempo reale” può essere autorizzato solo in casi eccezionali debitamente motivati.

L'accesso alle immagini registrate, sia da remoto che “in loco”, deve essere necessariamente tracciato anche tramite apposite funzionalità che consentano la conservazione dei “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

Il «Perimetro» spaziale delle videocamere: differenze

I luoghi esterni dove viene svolta attività lavorativa anche solo in modo saltuario o occasionale, ad es. zone di carico e scarico merci, sono soggetti alla normativa (accordo sindacale o preventiva autorizzazione amministrativa).

Le zone esterne estranee alle pertinenze della ditta, come ad es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all'azienda, nelle quali non è prestata attività lavorativa sarebbero invece da escludere dall'applicazione della norma .

Situazioni in cui il rilascio del provvedimento autorizzatorio avviene in «tempi rapidi»

- INL n. 299 del 28.II.2017, Impianti attivi in assenza di lavoratori .
- MLPS 16 aprile 2012 n. 7162, Semplificazione della procedura per i piccoli esercizi commerciali privi di rappresentanze sindacali.

Strumenti di lavoro

«La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (art. 4 comma 2)»

Casistica

- Installazione di videocamere nelle officine autorizzate alla revisione dei veicoli (INL 11.10.2017 n. 8931)
- Sistemi di videoregistrazione a bordo di aeromobili per ragioni di sicurezza, IIL Milano 12.02.2018
- Attività di *call center* , Installazione e utilizzo di applicativi *software* dai quali potrebbe derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori , INL 4/2017
- Sistema di gestione integrato e multicanale c.d. “CRM” (*Customer Relationship Management*), INL 4/2017
- «Installazione da parte di un'impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo *in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata*», MLPS 1 marzo 2010
- Traffico telefonico, MLPS 6 giugno 2006

**Gli impianti GPS rientrano nell'ambito del co. 1 o
del co. 2 dell'art. 4 ?
INL 2/2016**

Le apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali non sono considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa laddove prevalga la natura strumentale rispetto alla prestazione. In tal caso le apparecchiature rientrano nel campo di applicazione di cui al co. 1 dell'art. 4 e possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

Diversamente qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all'uso di tali strumenti), ovvero l'installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) si può ritenere che gli stessi finiscano per «trasformarsi» in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al co. 2 dell'art. 4, sia dall'intervento sindacale sia dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo

Installazione di videocamere nelle officine autorizzate alla revisione dei veicoli, INL 11.10.2017 n. 8931

Le officine autorizzate alla revisione di veicoli devono installare specifiche apparecchiature di controllo al fine di comunicare i dati in tempo reale alla Motorizzazione Civile (protocollo per la revisione c.d. «MCTC-NET2»).

Questo sistema prevede l'installazione di una telecamera, collegata con la Motorizzazione, che monitora in tempo reale il corretto svolgimento del test sulle vetture; ciò potrebbe riprendere occasionalmente anche il lavoratore addetto alla procedura.

Il protocollo costituisce applicazione di specifiche disposizioni di carattere tecnico normativo e risponde alla necessità di allinearsi alle direttive europee sulla trasmissione di dati tracciabili (direttiva 45/2014/UE) e i centri di revisione sono tenuti a dotarsi di tali dispositivi di controllo: si ritiene che l'apparecchiatura in questione esuli dagli obblighi previsti dall'art. 4 St.Lav.

Sistemi di videoregistrazione a bordo di aeromobili per ragioni di sicurezza, IIL Milano 12.02.2018

L'installazione di sistemi di videoregistrazione a bordo di aeromobili è obbligata ai sensi dei Regolamenti Europei n. 3922/91 e n.1899/2006, a mente dei quali ogni aeromobile deve necessariamente munirsi di apparecchiatura di videoregistrazione a fini anti dirottamento.

Pertanto la casistica in esame rientra nel dettato di cui al co. 2 della L. 300/1970.

In tal caso sarà fondamentale assicurare il rispetto dei due obblighi di legge afferenti la normativa in materia di privacy del lavoratore :

- che sia fornita preventiva ed adeguata informazione ai lavoratori circa l'uso degli strumenti e le modalità di effettuazione dei controlli;
- che le informazioni siano utilizzate nel pieno rispetto della previsioni comunitarie e nazionali in materia di *privacy*.

Attività di *call center* , valutazione dei presupposti del provvedimento - Installazione e utilizzo di applicativi *software* dai quali potrebbe derivare un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori , INL 4/2017

Software che consentono il monitoraggio dell'attività telefonica e della produttività di ciascun operatore di *call center*, software legati a generiche esigenze produttive:

- 1) software che raccolgono ed elaborano in tempo “quasi reale” i dati relativi **agli stati di attività telefonica di ciascun operatore** (libero, non disponibile, in pausa, ecc.) e i **tempi medi di evasione** delle diverse lavorazioni;
- 2) Software che **quantificano la produttività giornaliera** per ogni servizio reso, il **tempo** dedicato al **lavoro** per ciascuna commessa e le **pause** effettuate da ogni singolo lavoratore.

In questi casi non si evidenziano con indiscutibile certezza esigenze produttive che possano giustificare l'assoluta indispensabilità di tali applicativi e, conseguentemente, appare difficile ricollegare la inevitabile compressione della libertà e della dignità dei lavoratori alle prioritarie ragioni produttive.

Tali sistemi pertanto non rientrano nella definizione di strumento utile a «rendere la prestazione lavorativa», né si ravvisano le esigenze organizzative e produttive che possano giustificare il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Sistema di gestione integrato e multicanale c.d. “CRM” (*Customer Relationship Management*), INL 4/2017

Il CRM è un sistema di gestione che consente di associare automaticamente al numero del cliente che effettua la chiamata tutti i dati anagrafici, di natura contrattuale e di gestione delle chiamate dello stesso.

Il CRM è un **archivio informatico** che sostituisce il fascicolo cartaceo del cliente, permette in tempo reale di avere a disposizione tutti i dati necessari per finalizzare le attività ed evadere le richieste avanzate.

Il CRM, a differenza dei software che monitorano l'attività telefonica e la produttività degli operatori di *call center*, può essere considerato «*uno strumento di lavoro*» ai sensi del co. 2 dell'art. 4 e quindi non essere ritenuto uno strumento di potenziale controllo dell'attività dei lavoratori poiché si limita ad effettuare il mero accoppiamento fra la chiamata e l'anagrafica del cliente senza possibili ulteriori elaborazioni.

«Installazione da parte di un impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo *in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata*», MLPS 1 marzo 2010

Sistemi finalizzati *«al monitoraggio a campione della qualità dei processi e dei servizi di assistenza alla clientela»* caratterizzati dalla presenza di apposite misure di tutela della *privacy* che non rendano possibile risalire all'individuazione né dell'operatore né del clienti coinvolti nella conversazione registrata ai fini del monitoraggio. in questi casi si esula dalla applicazione del comma 1 dell'art. 4 St.Lav. poiché si è in presenza di cautele che non consentono di risalire alla identità del lavoratore.



Le voci di clienti e operatori vengono criptate in fase di registrazione, in modo tale da essere non riconoscibili e non riconducibili all'identità del singolo operatore e cliente;

i primi secondi di conversazione vengono eliminati con conseguente impossibilità di ascoltare il nome dell'operatore;

il sistema di monitoraggio non fornisce alcun report di informazioni sul singolo operatore;

non vengono tracciati né il nome dell'operatore, né alcun altro dato che possa condurre alla sua identificazione;

l'accesso ai dati registrati è rigorosamente tracciabile e limitato ai soggetti autorizzati rispetto alle finalità di monitoraggio.

Definitività dei provvedimenti amministrativi

Nell'art. 4 St.Lav. scompare la possibilità di impugnare le decisioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro con ricorso gerarchico.

Attualmente avverso il provvedimento emesso dal Capo dell'ITL è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli vizi di legittimità entro 120 giorni dalla ricezione del provvedimento, ovvero al TAR entro 60 giorni sempre dalla data di ricezione del provvedimento.

Ante riforma del 2015 il **ricorso gerarchico** si presentava per motivi di legittimità o di merito alla competente Divisione VII della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali del MLPS che entro il termine di 90 giorni (v. dpcm 22.12.2010 n. 275) si pronunciava (v. nota prot. 3500 del 22.02.2016).

Gli eventuali controlli ispettivi **SUCCESSIVI** al rilascio del provvedimento autorizzativo dovranno innanzitutto verificare che le modalità di utilizzo degli strumenti di controllo siano assolutamente conformi e coerenti con le finalità dichiarate nell'istanza.

Il controllo ispettivo

Accertamenti ispettivi e aspetti sanzionatori
(**contravvenzione**) riguardanti impianti installati senza
accordo sindacale o autorizzazione
(*RISPOSTA A NOTA – MLPS DEL 1.01.2016 N. 11241*)

Qualora nel corso di ispezioni si accerti l'installazione di strumenti di controllo senza accordo collettivo o senza autorizzazione preventiva (art. 171, co. 1, Codice Privacy), nonché l'utilizzazione dei dati acquisiti senza preventiva informazione dei lavoratori (2 co): si realizza una violazioni di natura penale punita con «l'ammenda o dell'arresto» (art. 38, comma 1, Stat. lav.) oppure nei “casi più gravi” congiuntamente con la pena «dell'arresto e dell'ammenda» (art. 38, comma 2, Stat. lav.) (come ora previsto dal nuovo art. 171 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) .

L'ammenda è compresa tra € 154,00 e € 1.549,00;
l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Prescrizione obbligatoria
(art. 15 D.Lgs. 124 del 2004 e art. 20 D.Lgs. 758 del 1994)

L'ispettore che nel corso dell'attività ispettiva riscontri l'installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell'autorizzazione amministrativa

deve impartire una **prescrizione** (art. 20 del d.lgs. n. 758/1994) al fine di porre rimedio all'irregolarità riscontrata mediante l'immediata cessazione della condotta illecita e la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, essendo tale adempimento l'unico idoneo ad «eliminare la contravvenzione accertata».

La prescrizione obbligatoria è accompagnata dalla concessione di un **termine tecnico (congruo) per adempiere** durante il quale il trasgressore può raggiungere un accordo sindacale o ottenere l'autorizzazione dell'ITL.

In caso di adempimento o di sopravvenuto accordo/autorizzazione, venendo meno i presupposti oggettivi dell'illecito, l'organo di vigilanza ammette il datore di lavoro al pagamento, in sede amministrativa, entro 30 giorni, di una somma pari ad $\frac{1}{4}$ del massimo dell'ammenda: il pagamento estingue il reato (la sanzione amministrativa è di € 387,25 cioè $\frac{1}{4}$ dell'importo massimo, oltre alle spese di notifica).

Prescrizione

(ART. 21 DLGS. N. 758 DEL 1994)

La possibilità di escludere la sanzione penale con l'adempimento delle prescrizioni imposte con provvedimento amministrativo opera esclusivamente in relazione alle violazioni di minore gravità, potendosi applicare solo a queste ultime, in ragione dell'alternatività fra arresto e ammenda, il beneficio di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 124/2004 .

Ciò estinguerà il reato dopo che l'ispettore avrà dato notizia al giudice inquirente (art. 21 D.Lgs. 758 del 1994).

Prassi amministrativa

- MLPS interpello 5.12.2005 n. 2975
- MLPS interpello 6.06.2006 n. 218 « risposta istanza di interpello avanzata dalla Associazione Bancaria Italiana – Controlli a distanza – Art. 4, L. n. 300/1970 – Traffico telefonico»
- MLPS interpello 1.03.2010 «art. 4, L. n. 300/1970 – installazione da parte di un impresa di telecomunicazioni di un sistema di controllo in grado di effettuare registrazioni audio di chiamate in uscita e in entrata».
- MLPS 16.04.2012 n. 7161 «Procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n.300 - Statuto dei lavoratori»
- INL 7.11.2016 n. 2 «indicazioni operative sull'utilizzazione di impianti GPS ai sensi dell'art. 4, co. I, L.300/1970»

Prassi amministrativa

- MLPS 1.06.2016 n. 11241 «richiesta di parere in merito ad accertamenti ispettivi e aspetti sanzionatori riguardanti impianti di audiovisivi installati senza accordo sindacale o autorizzazione ai sensi dell'art. 4, co. 1, L.300/1970»
- INL 24.05.2017 n. 4619 «quesito ex art. 4, comma 1, della legge n. 300/1970 s.m.i. - accordi e contratti sindacali – riscontro»
- INL, circ. 26.07.2017 n. 4 «indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di strumenti di supporto all'attività operativa ordinaria dei Call Center»

- INL, nota 11.10.2017 n. 8931
«Autorizzazione all'installazione di videocamera in officina autorizzata alla revisione di veicoli – riscontro»
- INL, nota 28.11.2017 n. 299 «Indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970»
- ILL Milano, risposta a quesito 12.02.2018 n. 1899 «autorizzazione art. 4 Legge 300/1970 a bordo di aeromobili»
- INL, circ. 19.02.2018 n. 5 «indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970»
- INL, lettera circolare del 18.06.2018 prot. 302 «indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi dell'art. 4 della L. 300/1970»

Prassi
amministrativa

Art. 4 in vigore dal 8 ottobre 2016

- 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
- 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Grazie per l'attenzione!

